Ospedale Sassuolo Registro Decisioni
Prot. Nr. 0000002/21 / 29/01/2021

Ospedale di Sassuolo S.p.A.

SERVI
EMILIA
Azienda

000073808

Direzione Amministrativa

Sassuolo, li 22/01/2021

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ADDENDUM AL CONTRATTO CON SERVIZI ITALIA SPA

OGGETTO: Determinazione per l'affidamento della fornitura di materassi antidecubito dinamici in noleggio per l'Ospedale di Sassuolo, ai sensi dell'art. 63, comma 3 del D.lgs 50/2016

CIG: 8560877330

Importo massimo: € 260.000,00 IVA esclusa

Costi da interferenza pari ad € 360,00 per l'intera durata del contratto.

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE:

il servizio di fornitura tramite noleggio di materassi antidecubito è stato sino ad oggi fornito da un operatore economico specializzato in forza di contratto ad oggi scaduto e già prorogato stante l'impossibilità di interrompere il servizio;

è pertanto necessario ed improcrastinabile procedere ad un nuovo affidamento avente ad oggetto la fornitura a noleggio di materassi antidecubito dinamici per la prevenzione delle piaghe da decubito, avendo già acquisite le caratteristiche necessarie dalla direzione sanitaria;

valutato CHE

in data 04/01/2021 è stato sottoscritto il contratto avente ad oggetto "ATTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI LAVANOLEGGIO PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DI MODENA PARMA E REGGIO EMILIA E LE AZIENDE SANITARIE DI FERRARA E IMOLA."

Difatti, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Servizi Italia S.p.A. (in qualità di impresa Capogruppo Mandataria), Consi Copra Soc. Coop (in qualità di impresa mandante) e Multiservice – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (in qualità di impresa mandante) è risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica indetta dall'Agenzia Regionale Intercenter -ER con Bando di Gara inviato alla G.U.U.E. il 04.08.2017 finalizzata alla sottoscrizione di una Convenzione per l'affidamento dei servizi integrati di lava noleggio per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere di Modena, Parma e Reggio Emilia e le Aziende Sanitarie di Ferrara e Imola, convezione alla quale, appunto, l'Ospedale di Sassuolo ha aderito;

il servizio di noleggio di materassi da decubito è da considerarsi complementare al servizio di lava noleggio già affidato;

è stato pertanto richiesta un'offerta economica al medesimo raggruppamento costituito da Servizi Italia spa in qualità di mandataria aggiudicatario della convezione alla quale l'Ospedale di Sassuolo ha aderito, redatta

sulla base delle esigenze del servizio, delle caratteristiche tecniche e dei valori economici prospettati in relazione al precedente affidamento, della durata complessiva corrispondente al tempo residuo della citata convezione, ritenendo sussistenti le condizioni di cui all'art. 63, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

a tal fine è stato trasmesso al medesimo raggruppamento il Capitolato Tecnico;

il Raggruppamento ha presentato un'offerta concorrenziale rispetto anche al precedente affidamento e agli oneri finanziari sino ad oggi gravanti sull'Ospedale di Sassuolo, avendo accettato quanto previsto dal capitolato;

CONSIDERATO:

- La fattibilità tecnico economica positiva.

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e

  - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
  - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
  - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

visti:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

VISTO INOLTRE

l'art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), comma 3, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale recita che:

" Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:

a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

VERIFICATO CHE

le cui caratteristiche tecniche elencate dettagliatamente nel Capitolato Tecnico trasmesso al Raggruppamento e da questo visionato, sono state accettate senza riserve

TENUTO CONTO CHE:

il valore economico presunto della presente fornita è quantificato in € 260.000,00 IVA esclusa, comprensivo di fornitura e delle attività accessorie e connesse, tutto come descritto nel capitolato tecnico allegato al contratto;

occorre procedere ad un affidamento in tempi brevi,

ACCERTATA

La disponibilità finanziaria dell'OSP sassuolo

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale

di procedere, in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Servizi Italia S.p.A. (in qualità di impresa Capogruppo Mandataria), Consi Copra Soc. Coop (in qualità di impresa mandante) e Multiservice – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (in qualità di impresa mandante) all'affidamento del servizio di fornitura in noleggio di sistemi antidecubito per l'Ospedale di Sassuolo S.p.A., della durata corrispondete alla durata residua della convezione principale, per un importo complessivo di € 260.000,00 oltre Iva al 22% (€ 317.200,00)

di precisare che l'affidamento della fornitura deve corrispondere a quanto previsto nell'allegato Capitolato Tecnico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 3, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016;

di precisare che trattasi di fornitura indispensabile per il corretto funzionamento dei servizi dell'Ospedale di Sassuolo, complementare ed in ampliamento alla fornitura del Servizio lavanoleggio già affidato;

di registrare la spesa complessiva di € 260.000,00 (oltre Iva al 22% € 317.200,00), sul budget del conto economico "Noleggio" del bilancio;.

Di individuare referente amministrativo e responsabile del procedimento: Davide Lunati (d.lunati@ospedalesassuolo.it)

Di individuare Direttore Esecuzione Contratto: dott.ssa Maria Cristina Tarantino (c.tarantino@ospedalesassuolo.it)

Il Direttore Amministrativo

Dott. Gianluca Bagnoli

OSPEDALE di SASSUOLO S.p.A.
Il Direttore Amministrativo
Dott. Gianluca Bagnoli